

TESTO COORDINATO

Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche
Approvato con DPRReg 07/Pres dd. 12/01/2005
Modificato con DPRReg 019/Pres dd. 27/01/2006
Modificato con DPRReg 0238/Pres dd. 07/08/2006
Modificato con DPRReg 065/Pres dd. 19/02/2008
Modificato con Decreto D.C. n. 251/LAVFOR dd. 06/03/2008
Modificato con DPRReg 0176/Pres dd. 21/07/2008

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento, in attuazione della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, Ordinamento della formazione professionale, articoli dal 17 al 20, ed in conformità alle previsioni dell'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2002 disciplina il sistema regionale di accreditamento delle sedi operative degli enti che svolgono nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, attività di formazione professionale sostenute da contributi pubblici.
2. L'accreditamento è rivolto ad introdurre nel sistema regionale della formazione professionale standard minimi di qualità al fine di garantire ai destinatari dei servizi un adeguato livello di offerta formativa, sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza, e perseguire la finalità di realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio della Regione.

Art. 1bis (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento:
 - a) per Direzione competente si intende la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca;
 - b) per Servizio competente si intende il Servizio affari generali, amministrativi e certificazione.

Art. 2 (Destinatari dell'accREDITamento)

1. Sono tenuti all'accREDITamento gli enti pubblici non territoriali ed in particolare le Istituzioni Scolastiche di scuola secondaria superiore ed i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, e gli enti privati che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche.
2. Non sono tenuti all'accREDITamento gli enti e le imprese che svolgono attività formative rivolte al proprio personale o che mettono a disposizione i propri locali per la realizzazione di attività di stage e tirocinio.
3. Le Università non sono destinatarie del presente Regolamento. In presenza di specifici bandi regionali, possono beneficiare dei finanziamenti pubblici.

Art. 2bis
(Oggetto dell'accREDITamento)

1. Sono oggetto di accREDITamento le sedi operative degli enti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Per sede operativa si intende l'insieme della sede amministrativa e della sede didattica, corredate dalle necessarie risorse strumentali, umane e relazionali, ubicate tutte nel territorio della Regione, finalizzate all'organizzazione, gestione ed erogazione del servizio di formazione professionale.
3. Per sede amministrativa si intende la struttura deputata all'organizzazione ed alla gestione del servizio di formazione professionale.
4. Per sede didattica si intende la struttura deputata all'effettiva erogazione del servizio di formazione professionale. La prima o unica sede didattica, definita sede didattica principale, deve essere composta quantomeno da un'aula generica e da un laboratorio di informatica ubicati anche in stabili diversi.
5. La sede amministrativa e la sede didattica principale devono essere possedute dall'ente in via esclusiva, devono essere ubicate nel medesimo Comune della Regione e devono essere dotate di una linea telefonica, un numero di fax ed un indirizzo di posta elettronica esclusivi.
6. Possono, inoltre, essere oggetto di accREDITamento:
 - a) nei capoluoghi di Provincia della Regione e nel Comune di Tolmezzo, un ufficio deputato all'organizzazione ed alla gestione del servizio di formazione professionale, ulteriore rispetto alla sede amministrativa;
 - b) nel caso in cui la sede amministrativa di cui al comma 3 presenti barriere architettoniche non superabili che rendono impossibile l'accesso alle persone disabili, un ulteriore ufficio, ubicato nel medesimo Comune della sede amministrativa stessa, allo scopo di garantire uno sportello fruibile dalle suddette categorie di persone.
7. Per gli uffici di cui al comma 6 valgono le disposizioni previste per la sede amministrativa.
8. Lo svolgimento di attività formative ricomprese nelle macrotipologie A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali) può avvenire esclusivamente presso sedi didattiche accREDITate per dette macrotipologie. Dette sedi devono essere possedute in via esclusiva dall'ente titolare dell'iniziativa formativa ovvero da altro ente accREDITato nella Regione.
9. Ulteriori sedi didattiche, destinate allo svolgimento di attività formative ricomprese nelle macrotipologie B (Formazione superiore), C (Formazione continua e permanente), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali) possono essere possedute dall'ente anche in via non esclusiva e possono essere ubicate in Comuni della Regione diversi da quello ove è situata la sede amministrativa.
10. In deroga a quanto previsto dai commi 4 e 5, il laboratorio di informatica della sede didattica principale può essere posseduto anche in via non esclusiva:
 - a) dagli enti che si candidano per un volume di attività sino a 2.500 ore/anno, secondo quanto specificato all'articolo 13;
 - b) dagli enti che chiedono l'accREDITamento esclusivamente per una o più delle macrotipologie As (Obbligo formativo per ambiti speciali), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali).
11. La deroga di cui al comma 10 non si applica qualora gli enti chiedano l'accREDITamento nel settore "Informatica", di cui all'articolo 4, comma 1.
12. Tutte le sedi devono essere in regola con le disposizioni nel tempo vigenti in materia di sicurezza ed igiene, per quanto applicabili in relazione all'attività svolta ed alla presenza di lavoratori dipendenti, collaboratori ed utenti esterni.
13. L'ente è comunque responsabile della sicurezza di tutte le persone che frequentano le sedi, anche se si avvale di organizzazioni per la sicurezza, esterne alla propria organizzazione.

Art. 3
(Macrotipologie di accreditamento)

1. L'accREDITamento può essere richiesto per una o più delle seguenti macrotipologie:
 - a) A (Obbligo formativo): comprende i percorsi che assolvono il diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, anche integrati, realizzati nel sistema dell'istruzione e formazione professionale;
 - b) B (Formazione superiore): comprende la formazione post-obbligo formativo e l'alta formazione relativa ad interventi sia all'interno che successivi ai cicli universitari;
 - c) C (Formazione continua e permanente): comprende le attività destinate a soggetti non più in obbligo formativo, occupati, in cassa integrazione e mobilità, inoccupati, inattivi e disoccupati.
2. Per gestire attività formative rivolte alle categorie svantaggiate di cui all'allegato A è necessario ottenere l'accREDITamento per ambiti speciali; tale accREDITamento può essere richiesto per una o più delle seguenti macrotipologie :
 - a) As (Obbligo formativo per ambiti speciali);
 - b) Bs (Formazione superiore per ambiti speciali);
 - c) Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali).
3. L'accREDITamento per ambiti speciali di cui al comma 2 può essere richiesto per una o più delle categorie svantaggiate elencate nell'allegato A.
4. Negli avvisi pubblici per la realizzazione di attività formative viene indicata la macrotipologia di accREDITamento richiesta per ogni azione prevista.
5. Le Istituzioni Scolastiche di scuola secondaria superiore ed i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta possono richiedere soltanto l'accREDITamento nelle macrotipologie B (Formazione superiore) e C (Formazione continua e permanente) di cui al comma 1 e nelle macrotipologie Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali) di cui al comma 2.

Art. 4
(Settori formativi ed attività formativa)

1. Nell'ambito di ciascuna macrotipologia l'attività formativa può essere svolta in uno o più dei settori formativi elencati nell'allegato B, dove sono altresì specificati i casi in cui è obbligatoria la dotazione di un laboratorio.
2. L'ente può essere accREDITato per svolgere attività formativa teorica o teorica e pratica.
- 2bis Nel settore "Informatica" non è ammesso l'accREDITamento per svolgere solo attività formativa teorica.
3. Nei settori per i quali è previsto l'obbligo di disporre di un laboratorio, l'accREDITamento nell'ambito delle macrotipologie A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali) può essere concesso esclusivamente agli enti che richiedono di svolgere attività sia teorica che pratica.

Art. 5
(Requisiti di accREDITamento)

1. Ai fini dell'accREDITamento, l'ente deve possedere e dimostrare:
 - a) i prerequisiti generali di cui all'articolo 6;
 - b) i requisiti di risorsa di cui agli articoli 8, 9 e 10;
 - c) i requisiti di processo di cui all'articolo 11;
 - d) i requisiti di risultato comprendenti i livelli di efficacia, di efficienza e di gradimento di cui all'articolo 12, salvo i casi di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 12.

2. Ove previsto dalle specifiche disposizioni, i requisiti di accreditamento devono essere posseduti e dimostrati per ciascuna delle macrotipologie di accreditamento richieste.
3. Nel caso di accreditamento per le macrotipologie As (Obbligo formativo per ambiti speciali), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali), sono richiesti requisiti aggiuntivi relativamente alle strutture, agli arredi, alle attrezzature ed alle risorse umane di cui agli articoli 8 e 9, secondo quanto analiticamente esposto negli allegati D ed E.

Art. 6
(Prerequisiti generali di accreditamento)

1. I prerequisiti generali di accreditamento sono:
 - a) atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata;
 - b) Esplicita previsione, tra le finalità statutarie, dell'erogazione a terzi di formazione professionale;
 - c) esplicita previsione statutaria dell'assenza dello scopo di lucro, con espresso divieto di ripartizione, anche indiretta, di utili sia nel corso della vita che all'atto dello scioglimento o della cessazione dell'ente, nonché espresso divieto di presenza di soci sovventori nella compagine sociale e di azionisti di partecipazione cooperativa;
 - d) per ciascuna macrotipologia di accreditamento richiesta, effettiva erogazione a terzi di formazione professionale sostenuta da contributi pubblici gestiti dalla Regione per un ammontare di almeno 500 ore, nel corso dei diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda; per il calcolo del volume di attività si tiene conto dei corsi conclusi nei diciotto mesi considerati, avuto riferimento all'attività formativa in senso stretto, di cui all'articolo 37, comma 4 del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0125/Pres. dd. 20 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3; per gli stessi fini, le ore relative ai tirocini formativi sono computate al 5% (cinque per cento) e in caso di parternariato, le ore del corso sono attribuite a ciascun partner in base al rapporto intercorrente tra il totale delle ore prestate da ciascuno per docenza, coordinamento, tutoraggio ed esami finali ed il totale complessivo delle ore di docenza, coordinamento, tutoraggio ed esami finali riferite al corso;
 - e) affidabilità economico-finanziaria e patrimonio non negativo valutati sulla base dei bilanci degli ultimi due esercizi chiusi; i bilanci devono essere redatti secondo lo schema UE, supportati da un sistema di contabilità ordinaria. I bilanci devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare gli estremi dell'approvazione da parte dell'Assemblea o dell'Organo interno a ciò deputato. Nel caso entrambi i bilanci, ovvero il bilancio più recente, presentino un patrimonio negativo, la domanda di accreditamento è rigettata. Gli enti pubblici tenuti ad applicare normative specifiche ed impossibilitati a redigere i bilanci secondo lo schema UE, devono presentare per ciascuno degli ultimi due esercizi il conto consuntivo approvato, composto dal rendiconto finanziario, dal conto del patrimonio e dai relativi allegati firmati dal soggetto competente. Per i soggetti la cui recente costituzione non consente loro di avere due esercizi conclusi, con la conseguenza che non dispongono di uno o di entrambi i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, il legale rappresentante deve dichiarare che l'ente adotterà una contabilità in modalità ordinaria. Tali soggetti devono presentare un piano programmatico che relazioni sulle attività intraprese o da intraprendere corredato da previsioni economico-finanziarie e, ove esistente, dall'unico bilancio chiuso, redatto secondo lo schema UE, supportato da un sistema di contabilità ordinaria, sottoscritto dal legale rappresentante e con l'indicazione degli estremi di approvazione da parte dell'Assemblea o dell'Organo interno a ciò deputato. Nel caso l'unico bilancio presentato evidenzi un patrimonio negativo, la domanda di accreditamento è rigettata;
 - f) rispetto degli obblighi previdenziali ed assicurativi; inoltre, per gli enti che presentano domanda di accreditamento per le macrotipologie A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali), applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale;

- g) affidabilità del legale rappresentante e dei componenti dell'Organo esecutivo che non devono:
 - 1) aver subito condanne per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione;
 - 2) aver patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 cpp per i reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento o di aggiornamento, ovvero nei cinque anni precedenti la data di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 20, comma 5, lettera a);
 - 3) essere stati dichiarati falliti, o avere in corso una procedura fallimentare;
 - h) certificazione del Sistema di Gestione della Qualità, in base alle norme UNI EN ISO 9001:2000 e successive modifiche, rilasciata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto al medesimo articolo 7, comma 3.
2. Nell'allegato C sono elencati i documenti da presentare per la dimostrazione del possesso dei prerequisiti di cui al presente articolo.
 3. Per le Istituzioni Scolastiche di scuola secondaria superiore ed i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, i prerequisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, sono soddisfatti con la presentazione del provvedimento formale di riconoscimento dell'autonomia e della personalità giuridica emanato dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 233/1998. Non è pertanto richiesta la documentazione di cui al punto 1) dell'allegato C).
 4. Gli enti che non hanno mai esercitato attività di formazione professionale ovvero che non sono in presenza del requisito di cui al comma 1, lettera d), possono chiedere l'accREDITAMENTO provvisorio di cui all'articolo 18.

Art. 7
(Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità)

1. La certificazione del Sistema di Gestione della Qualità deve essere rilasciata da organismi di certificazione dei Sistemi della Qualità nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA) accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation).
2. Il Sistema di Gestione della Qualità deve essere coerente col presente Regolamento recependone i criteri generali e soddisfacendo i requisiti minimi previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 e dai relativi allegati. Pertanto, il Manuale della Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2000 va implementato con un capitolo che ne attesti la coerenza sostanziale col presente Regolamento. In detto capitolo vanno altresì sviluppati i processi indicati all'articolo 11 qualora non già inclusi nella linea guida UNI EN ISO 9001:2000.
3. Non sono tenuti ad acquisire la certificazione del Sistema di Gestione della Qualità:
 - a) gli enti che si accreditano per un volume di attività formativa sino a 2.500 ore/anno;
 - b) gli enti che presentano domanda di accreditamento provvisorio, di cui all'articolo 18;
 - c) gli enti che presentano domanda di accreditamento solo per le macrotipologie As (Obbligo formativo per ambiti speciali), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali), Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali).
4. Gli enti di cui al comma 3 devono comunque disporre di un Sistema di Gestione della Qualità applicato ed autocertificato da un Manuale della Qualità. Il Sistema di Gestione della Qualità ed il relativo Manuale devono rispondere ai requisiti di cui al comma 2.
5. La presenza di un Manuale della Qualità che descrive il Sistema di Gestione della Qualità, implica, per l'ente, l'applicazione delle procedure di sistema, anche ai fini di cui all'articolo 16.

Art. 8
(Strutture, arredi e attrezzature)

1. L'ente deve dimostrare di avere la disponibilità di strutture, arredi e attrezzature, ubicate tutte nel territorio della Regione, adeguate in rapporto all'attività che intende realizzare e non vincolate ad attività diverse dalla formazione professionale.
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Abrogato
5. Abrogato
6. Abrogato
7. Abrogato
8. La sede amministrativa:
 - a) deve essere dotata di arredi e attrezzature idonee a consentire un'efficiente ed efficace organizzazione e gestione del servizio di formazione professionale, in funzione del numero di dipendenti o collaboratori coinvolti nelle attività ivi realizzate;
 - b) deve essere attrezzata ed organizzata in modo da rendere disponibili ed accessibili gli archivi documentali;
 - c) qualora funga esclusivamente da sede amministrativa, deve avere una destinazione d'uso appropriata in rapporto all'attività che vi si intende svolgere, riconducibile alla categoria "direzionale" o "servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico" di cui alla L.R. 23 febbraio 2007 n. 5, articolo 44, comma 1, lettere d) ed n).
9. La sede didattica:
 - a) deve essere arredata con banchi e sedie rispondenti alle caratteristiche ergonomiche di cui alla normativa vigente;
 - b) deve essere dotata di attrezzature coerenti ed adeguate alle attività formative che si intendono ivi erogare (lavagne luminose, lavagne a fogli mobili, proiettori, attrezzature ed arredi specifici, ecc.);
 - c) deve avere la destinazione d'uso appropriata in rapporto all'attività che vi si intende svolgere e, in coerenza con la natura dell'immobile, riconducibile alla categoria "direzionale" o "servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico" di cui alla L.R. 23 febbraio 2007 n. 5, articolo 44, comma 1, lettere d) ed n). La sede didattica può avere anche una diversa destinazione d'uso, purchè essa sia coerente con il settore formativo cui si riferisce l'attività di formazione professionale che l'ente intende ivi erogare.
10. Nei laboratori informatici deve essere disponibile una postazione informatica per ogni allievo. Le postazioni informatiche devono essere efficienti, multimediali, collegate in rete locale e ad Internet. Tutte le postazioni informatiche devono essere dotate di uno schermo di almeno 15" (15 pollici) e di mouse non integrato nell'unità centrale e tastiera con almeno 102 tasti.
11. Tutti i laboratori devono essere dotati di arredi e attrezzature aggiornate e coerenti con il settore formativo di riferimento.
- 11bis Qualora l'ente disponga di un ambiente sufficientemente ampio, è consentito che quest'ultimo sia frazionato in due spazi distinti, generando un ambiente bivalente composto da un'aula generica ed un laboratorio informatico. La sistemazione degli arredi e delle attrezzature nell'ambiente bivalente deve garantire la fruizione ergonomica degli stessi da parte degli utenti, in rapporto ai servizi ivi erogati. Qualora l'ente possieda esclusivamente un ambiente bivalente non può chiedere l'accreditamento nel settore "Informatica".
- 11ter L'aula generica ed il laboratorio informatico di cui al comma 11bis non possono essere utilizzati per lo svolgimento concomitante di più corsi formativi.
12. Qualora venga chiesto l'accreditamento nella macrotipologia A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali) l'ente deve disporre, anche in via non esclusiva, di aree ricreative o di strutture sportive.

13. Qualora venga chiesto l'accreditamento nelle macrotipologie As (Obbligo formativo per ambiti speciali), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali), categoria a) dell'allegato A, l'ente deve disporre di aule, laboratori, laboratori informatici e dotazioni didattiche adeguate in rapporto alla disabilità dell'utenza interessata.
14. Qualora venga chiesto l'accreditamento nella macrotipologia As (Obbligo formativo per ambiti speciali), categoria a) dell'allegato A, l'ente deve disporre, anche in via non esclusiva, di aree ricreative o di strutture sportive o di strutture di riabilitazione fisica.
15. Nel caso le attrezzature didattiche utilizzate presso le sedi accreditate non siano di proprietà dell'ente, ovvero quando l'ente noleggi le suddette attrezzature separatamente dalle aule o dai laboratori, il concedente deve svolgere prevalentemente attività di commercializzazione di tali beni. La prevalente attività in capo al concedente deve risultare da idonea visura camerale.
16. Ai fini dell'accreditamento, per ogni aula, laboratorio, laboratorio informatico o ambiente bivalente è riconosciuto un utilizzo massimo di 2.500 ore/anno; nel caso di sedi didattiche possedute in via non esclusiva, dal titolo di disponibilità deve risultare il monte ore annuo di utilizzo di ciascuna aula, laboratorio, laboratorio informatico o ambiente bivalente.
- 16bis Le aule, i laboratori, i laboratori informatici e gli ambienti bivalenti accreditati e posseduti da un ente a titolo esclusivo, possono essere utilizzati da altri enti con sedi operative accreditate solo quali sedi didattiche occasionali di cui all'articolo 19.
17. Nell'allegato D sono analiticamente esposte le caratteristiche che le sedi devono avere in base alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene, e sono elencati i documenti che l'ente deve produrre ai fini dell'accreditamento.
- 17bis L'ente è esonerato dal presentare parte dei documenti elencati nell'allegato D, come ivi specificato, qualora chieda l'accreditamento in via non esclusiva di una sede didattica composta da spazi esattamente coincidenti con aule, laboratori, laboratori informatici o ambienti bivalenti, già accreditati e posseduti a titolo non esclusivo da un altro ente.

Art. 9
(Risorse umane)

1. Per ciascuna sede operativa, l'ente deve dimostrare la disponibilità di un insieme di risorse umane, definito nucleo, in grado di garantire, in modo continuativo, il presidio dei processi organizzativi di:
 - a) direzione, amministrazione e gestione di attività e risorse relative al funzionamento organizzativo della sede operativa;
 - b) produzione ed erogazione dei servizi formativi.
2. L'ente deve inoltre indicare un referente per ciascuno dei processi di cui all'articolo 11. Detti referenti possono essere individuati tra le risorse umane di cui al comma 1, ovvero tra le altre risorse umane che operano continuativamente all'interno della sede operativa. In tale secondo caso, nel nucleo sono compresi anche i referenti di processo.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, si considera continuativa l'attività prestata per almeno 800 ore uomo/anno.
4. Il nucleo è rapportato al numero di macrotipologie per le quali è richiesto l'accreditamento ed al volume di attività formativa di cui all'articolo 13 che l'ente si propone di realizzare.
5. Nell'allegato E sono analiticamente descritti i requisiti qualitativi e quantitativi delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2 e le modalità per dimostrare detti requisiti.
6. In ogni sede operativa deve essere disponibile un archivio dei curriculum vitae delle risorse umane che operano nella formazione professionale, di cui va garantito l'aggiornamento in corso di vigenza dell'accreditamento. Presso la sede operativa deve essere, altresì, garantita la presenza delle schede integrative dei curriculum vitae di cui all'allegato E, delle sole risorse umane indicate come referenti di processo di cui al comma 2.

Art. 10
(Sistema di relazioni)

1. L'ente deve dimostrare la disponibilità di relazioni strutturate con gli attori del sistema locale di rappresentanza istituzionale, sociale ed economico, secondo quanto illustrato nell'allegato F.
2. Qualora venga richiesto l'accreditamento nella macrotipologia A (Obbligo formativo) e B (Formazione superiore), l'ente deve dimostrare anche la disponibilità di relazioni integrate tra i sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e dell'Università, secondo quanto illustrato nell'allegato G.

Art. 11
(Requisiti di processo)

1. L'ente deve dimostrare, nei termini e nei modi analiticamente illustrati nell'allegato H, di aver impostato modalità strutturate relativamente ai seguenti processi:
 - a) analisi dei fabbisogni;
 - b) progettazione degli interventi;
 - c) Abrogato
 - d) monitoraggio e valutazione;
 - e) Abrogato
 - f) gestione del sistema informativo.

Art. 12
(Requisiti di risultato)

1. I risultati ottenuti con l'attività di erogazione a terzi di formazione professionale sono misurati dagli indici di efficacia, di efficienza e di gradimento, analiticamente descritti nell'allegato I, ove sono anche specificati, per ciascun indice, gli scostamenti ammessi.
2. I requisiti di risultato vanno presentati con riferimento all'attività conclusa nell'anno solare o formativo appena trascorso. Si considera conclusa l'attività formativa per la quale l'ente - nell'anno solare o formativo appena trascorso - ha presentato alla Direzione competente il relativo rendiconto.
3. A dimostrazione dell'effettivo raggiungimento degli indici di efficacia, di efficienza e di gradimento, alla domanda va allegata una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre la documentazione di supporto va conservata presso la sede amministrativa dell'ente.
- 3bis Il requisito di efficacia si considera complessivamente raggiunto se tre indicatori su quattro risultano assolti.
- 3ter Il requisito di efficienza si considera complessivamente raggiunto se due indicatori su tre risultano assolti.
4. I requisiti di risultato si considerano complessivamente posseduti quando due requisiti su tre risultano assolti.
5. Gli indici di efficienza non sono richiesti per l'accreditamento nella macrotipologia A (Obbligo formativo).
6. Gli indici di efficacia e di efficienza non sono richiesti per l'accreditamento nelle macrotipologie As (Obbligo formativo per ambiti speciali), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali).
7. L'indice di gradimento non va rilevato con riferimento ad allievi disabili psichici.

Art. 13
(Volume di attività)

1. Per volume di attività si intende il numero globale di ore di attività formativa annua per le quali l'ente chiede l'accreditamento della sede operativa, secondo gli scaglioni indicati nell'allegato E.
2. Il volume di attività annua per cui l'ente chiede l'accreditamento è realizzabile in una o più delle macrotipologie per le quali viene chiesto l'accreditamento, fermo restando, che:
 - a) ai fini del mantenimento dell'accreditamento, si applica quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 20, comma 5, lettera a) e dell'articolo 6, comma 1, lettera d);
 - b) ai fini dell'ottenimento dell'accreditamento definitivo, per gli enti accreditati provvisoriamente ai sensi dell'articolo 18, si applica quanto previsto dal medesimo articolo 18, commi 6 e 7.
3. Il volume di attività che l'ente si propone di realizzare annualmente nella sede operativa deve essere coerente con la combinazione delle risorse strumentali ed umane di cui agli articoli 8 e 9, tenuto conto del numero di macrotipologie per le quali l'ente chiede l'accreditamento e dello scaglione di appartenenza, secondo quanto specificato nell'allegato E.

Art. 14
(Domanda di accreditamento)

1. La domanda di accreditamento, compilata secondo il modello disponibile sul sito Internet della Regione e corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, deve essere presentata alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca – Servizio affari generali, amministrativi e certificazione, via San Francesco, 37, 34133 Trieste.
2. Nella domanda l'ente deve specificare:
 - a) la scelta tra la procedura di accreditamento ordinaria o quella abbreviata di cui all'articolo 15;
 - b) la macrotipologia;
 - c) il volume di attività formativa annua previsto espresso in ore;
 - d) i settori formativi di intervento.Se viene chiesto l'accreditamento nelle macrotipologie As (Obbligo formativo per ambiti speciali), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali), l'ente deve indicare anche le categorie di svantaggio tra quelle elencate nell'allegato A per le quali intende candidare la propria sede operativa.
- 2bis Le domande di aggiornamento di cui al comma 5 dell'articolo 17 sono soggette alla procedura di accreditamento ordinaria di cui all'articolo 15.
3. La domanda deve essere presentata in forma cartacea e su supporto informatico, utilizzando la versione più aggiornata dei supporti informatici appositamente predisposti dalla Direzione competente; ai fini della valutazione fa fede la documentazione cartacea.
- 3bis La domanda di accreditamento si intende presentata solo dopo che è pervenuta alla Direzione competente la domanda tanto in forma cartacea che sul corrispondente supporto informatico.
4. La modulistica deve essere compilata in tutte le parti di pertinenza.
5. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti richiesti dal presente Regolamento.
6. L'ente può richiedere l'accreditamento per una o più sedi operative, purché ciascuna sede risponda ai requisiti richiesti dal presente Regolamento.
7. A prescindere dal volume di attività di cui all'articolo 13 per il quale l'ente si accredita, lo stesso deve presentare domanda di accreditamento o di aggiornamento per tutte le sedi didattiche, escluse quelle occasionali di cui all'articolo 19.

Art. 15
(Procedure di accreditamento)

1. Il rilascio dell'accREDITamento pu0 seguire la procedura ordinaria o quella abbreviata. La procedura ordinaria si conclude nel termine massimo di 120 giorni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fatti salvi gli effetti dovuti ad eventuali sospensioni. La procedura abbreviata si conclude nel termine massimo di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, fatti salvi gli effetti dovuti ad eventuali sospensioni.
2. Le procedure di accREDITamento di cui al comma 1 si sviluppano attraverso le seguenti fasi:
 - a) verifica di ammissibilit0;
 - b) verifica del possesso dei requisiti di risorsa, di processo e di risultato, fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 18.
3. La fase di cui al comma 2, lettera a) 0 finalizzata ad accertare il possesso dei prerequisiti generali di cui all'articolo 6. La mancanza anche di uno soltanto di detti requisiti determina l'inammissibilit0 della domanda alla fase successiva.
4. La fase di cui al comma 2, lettera b) 0 finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti di risorsa, di processo e di risultato, fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 18. A tale fine si verifica la documentazione presentata e se ne analizzano i contenuti in rapporto alle prescrizioni del presente Regolamento. La verifica del possesso dei requisiti 0 completata con l'ispezione in sede. La mancanza anche di uno soltanto di detti requisiti determina il rigetto della domanda. Le domande degli enti nei confronti dei quali sia stato accertato il possesso di tutti i requisiti sono accolte. L'accoglimento della domanda determina l'accREDITamento della sede operativa.
5. In tutte le fasi di verifica, 0 facolt0 della Direzione competente chiedere le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria, fissando un termine per l'adempimento. Ove l'interessato debba regolarizzare la richiesta o la documentazione prodotta, il termine di conclusione del procedimento resta sospeso sino alla data di ricevimento di quanto richiesto. Trascorso inutilmente il termine concesso per l'adempimento, il procedimento si conclude d'ufficio negativamente.
6. Nella procedura ordinaria per il rilascio dell'accREDITamento le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria possono essere chieste dalla Direzione competente sino ad un massimo di tre volte e, nell'ambito della procedura, possono essere concesse complessivamente non pi0 di due proroghe per consentire all'ente di adempiere a quanto richiesto entro il termine fissato. Qualora le integrazioni o le specificazioni siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale purch0 la raccomandata pervenga alla Direzione competente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine medesimo.
7. Nella procedura abbreviata per il rilascio dell'accREDITamento le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria possono essere chieste dalla Direzione competente una sola volta, concedendo il termine perentorio di 10 giorni per l'adempimento. Il termine decorre dalla data di intervenuta notifica delle richieste istruttorie e non 0 prorogabile. Qualora le integrazioni o le specificazioni siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale purch0 la raccomandata pervenga alla Direzione competente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine medesimo.
8. Le verifiche sono effettuate dalla Direzione competente direttamente o avvalendosi di organismi esterni specializzati, all'uopo incaricati, indipendenti e comunque terzi rispetto agli enti titolari della sede operativa.
9. Tutte le verifiche sono effettuate secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
10. L'esito del procedimento 0 accertato con decreto del Direttore del Servizio competente.
11. Le sedi operative accREDITate vengono inserite in un apposito elenco regionale con la specificazione delle macrotipologie per le quali l'accREDITamento 0 stato concesso. Tale elenco viene aggiornato periodicamente e pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 15bis
(Accreditamento condizionato)

1. Per le macrotipologie B (Formazione superiore), C (Formazione continua e permanente), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali), nel caso in cui le verifiche di cui all'articolo 15, comma 2 evidenzino la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ad eccezione della destinazione d'uso di cui all'articolo 8, comma 8, lettera c) e comma 9, lettera c), relativamente alla sede operativa o ad una o più delle sedi didattiche oggetto di accreditamento, può essere concesso un accreditamento condizionato, qualora l'ente dimostri che è stata presentata al Comune competente domanda per il cambiamento di destinazione d'uso.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'accreditamento condizionato, l'ente deve presentare alla Direzione competente la documentazione attestante l'intervenuta variazione della destinazione d'uso, in conformità con le previsioni del presente Regolamento.
3. Nell'ipotesi in cui l'accreditamento condizionato di cui al comma 1 sia stato concesso per la sede operativa, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 comporta per l'ente la decadenza dall'accreditamento condizionato complessivamente concesso. In tal caso, successivamente all'intervenuta decadenza, l'ente è autorizzato esclusivamente a concludere l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 37, comma 4, del Regolamento emanato con D.P. Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, già avviata anteriormente all'intervenuta decadenza.
4. Nell'ipotesi in cui l'accreditamento condizionato di cui al comma 1 sia stato concesso per una sede didattica diversa dalla sede didattica principale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 comporta per l'ente la decadenza dall'accreditamento condizionato concesso relativamente alla sede didattica interessata. In tal caso, successivamente all'intervenuta decadenza, nella suddetta sede didattica, l'ente è autorizzato esclusivamente a concludere l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 37, comma 4, del Regolamento emanato con D.P. Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, già avviata anteriormente all'intervenuta decadenza.

Art. 16
(Verifiche sul mantenimento dei requisiti)

1. La Direzione competente verifica annualmente, anche mediante strutture terze, il mantenimento dei requisiti necessari per l'accreditamento e l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 20, anche con riguardo all'applicazione delle procedure di sistema di cui all'articolo 7.
2. Annualmente la Direzione competente verifica la coerenza del volume di attività formativa espresso in ore effettivamente svolto dall'ente rispetto alle strutture accreditate a titolarità dell'ente e rispetto alle risorse umane impiegate dall'ente medesimo. Al fine del computo del volume di attività si tiene conto dei corsi conclusi nell'anno formativo o solare precedente a quello in cui si procede alla verifica, avuto riguardo all'attività formativa in senso stretto, di cui all'articolo 37, comma 4 del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0125/Pres. dd. 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni; ai fini del calcolo del monte ore, le ore relative ai tirocini formativi sono computate al 5% (cinque per cento).
3. Nel caso in cui, per due anni di seguito, l'ente accreditato abbia realizzato un volume di attività superiore allo scaglione di appartenenza, di cui all'allegato E, l'ente medesimo è tenuto a dimostrare il possesso dei maggiori requisiti previsti dal presente Regolamento in rapporto al volume di attività effettivamente realizzato nell'anno appena trascorso.
4. Ai fini di cui al comma 3:
 - a) per gli enti accreditati nello scaglione sino a 2.500 ore di attività formativa annua si considerano rilevanti i volumi di attività formativa annua superiori a 3.750 ore;
 - b) per gli enti accreditati negli scaglioni da 5.000 ore di attività formativa annua in su, si considerano rilevanti i volumi di attività formativa annua superiori di più di 2.500 ore al volume di attività formativa annua per il quale l'ente è stato accreditato.

5. Ai fini di quanto disposto al comma 3, ed a pena di decadenza dall'accREDITAMENTO concesso, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto con cui la Direzione competente comunica all'ente di aver verificato l'intervenuto sfORAMENTO per due anni consecutivi dello scaglione di appartenenza, secondo quanto specificato al comma 4, l'ente deve presentare domanda di aggiornamento ai sensi dell'articolo 17.
6. In caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento di cui al comma 5 nel termine ivi prescritto, l'ente decade dall'accREDITAMENTO concesso a far data dal sessantunesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione di cui al medesimo comma. In tal caso, da tale data l'ente può soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la suddetta scadenza, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 37, comma 4, del Regolamento emanato con D.P. Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Nel caso l'ente interessato non dimostri il possesso dei maggiori requisiti previsti ai fini di cui al comma 3, la domanda di aggiornamento di cui al comma 5 viene rigettata e l'accREDITAMENTO già concesso viene confermato, ovvero modificato, in rapporto ai requisiti dimostrati.
8. Nel caso in cui, a seguito della presentazione della domanda di aggiornamento di cui al comma 5, le verifiche effettuate dalla competente Direzione evidenzino che l'ente ha perduto i requisiti minimi di accREDITAMENTO, l'accREDITAMENTO è revocato ai sensi dell'articolo 22.

Art. 17
(Modifiche e variazioni dell'accREDITAMENTO)

1. I termini dell'accREDITAMENTO di una sede operativa possono essere modificati, in aumento o in diminuzione, con riferimento al volume di attività formativa annua previsto, espresso in ore, alle macrotipologie, ai settori, alla sede amministrativa o alle sedi didattiche.
2. La modifica in aumento deve essere supportata da nuovi o maggiori requisiti.
3. La modifica in diminuzione consegue alla perdita o variazione in meno di uno o più dei requisiti di accREDITAMENTO.
4. Non sono considerate modifiche le variazioni rilevanti al fine del mantenimento dei requisiti minimi di accREDITAMENTO, che non rientrano in alcuna delle ipotesi di cui al comma 1.
5. Ove si rendano necessari una modifica ai sensi del comma 1 ovvero una variazione ai sensi del comma 4, l'ente presenta apposita domanda di aggiornamento allegando la documentazione dovuta in ragione della modifica o variazione richiesta.
6. Per le ipotesi di cui al comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le stesse procedure di cui agli articoli 14 e 15; terminate le verifiche, la Direzione competente determina le nuove caratteristiche dell'accREDITAMENTO in rapporto alla nuova situazione intervenuta.

Art. 18
(AccREDITAMENTO provvisorio)

1. L'accREDITAMENTO provvisorio è chiesto da:
 - a) gli enti che non hanno mai svolto attività formativa sostenuta da contributi pubblici gestiti dalla Regione;
 - b) gli enti che, nei diciotto mesi precedenti la domanda di accREDITAMENTO, hanno svolto, a peso dei suddetti contributi e nella macrotipologia di accREDITAMENTO richiesta, attività formativa per un ammontare inferiore a complessive 500 ore. Per il calcolo del monte ore si applicano i criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).
2. L'ente che presenta domanda di accREDITAMENTO provvisorio non è tenuto a dimostrare il possesso:
 - a) del prerequisito generale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) (effettiva erogazione a terzi di formazione professionale finanziata dalla Regione);

- b) della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h), salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 4;
- c) dei requisiti di risorsa di cui all'articolo 10 (sistema di relazioni);
- d) dei requisiti di risultato di cui all'articolo 12 (livelli di efficacia, di efficienza e di gradimento).
3. L'accreditamento provvisorio può essere richiesto al massimo per due macrotipologie formative.
- 3bis La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei confronti degli enti che ottengono l'accreditamento definitivo in almeno una macrotipologia.
4. L'accreditamento provvisorio è rilasciato per un periodo di diciotto mesi.
5. Le sedi operative accreditate provvisoriamente sono inserite in un'apposita sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15, comma 9.
6. Entro la scadenza dell'accreditamento provvisorio, l'ente interessato può chiedere l'accreditamento definitivo della propria sede operativa, presentando apposita domanda corredata dalla documentazione atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accreditamento.
7. Ai fini di cui al comma 6:
- a) per ciascuna macrotipologia di accreditamento richiesta, l'ente deve aver svolto **nel periodo di accreditamento provvisorio** almeno 500 ore di attività formativa sostenuta da contributi pubblici gestiti dalla Regione. Per il calcolo del monte ore si applicano i criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);
- b) l'ente, qualora non risulti esonerato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, deve aver ottenuto la certificazione del proprio Sistema della Qualità.
8. L'ente è peraltro esonerato dal produrre la documentazione già presentata in occasione dell'accreditamento provvisorio, riguardante i prerequisiti generali previsti dall'articolo 6 ed i requisiti previsti dall'articolo 8 che non hanno subito modifiche; a tale fine va allegata alla domanda specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal rappresentante legale.
9. L'accreditamento provvisorio si intende prorogato fino al completamento dell'istruttoria per la concessione dell'accreditamento definitivo.
10. Alla domanda di accreditamento definitivo si applicano le procedure previste dagli articoli 14, 15 e 15bis. Qualora tutte le verifiche diano esito positivo l'accreditamento definitivo, ovvero condizionato, viene concesso a far data dalla scadenza dell'accreditamento provvisorio.
11. Alla domanda di accreditamento presentata oltre i termini previsti dal comma 6 del presente articolo non si applicano né le procedure semplificate previste dal comma 8 né la proroga prevista dal comma 9.
12. Qualora per la presentazione della domanda di accreditamento definitivo non ricorrano le condizioni di cui al comma 7, lettera a), l'ente interessato può chiedere la proroga dell'accreditamento provvisorio per ulteriori sei mesi ovvero per il maggior tempo necessario alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto ancora in fase di realizzazione o già approvata all'atto della presentazione della domanda di proroga. La domanda di proroga deve essere presentata entro la scadenza del primo accreditamento provvisorio e deve essere motivata.
13. La proroga dell'accreditamento provvisorio di cui al comma 12 può essere richiesta una sola volta.
14. Entro la scadenza del termine di proroga di cui al comma 12, l'ente può chiedere l'accreditamento definitivo secondo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8. Si applicano alla procedura le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
15. Nel caso allo scadere dei diciotto mesi di accreditamento provvisorio non sussistano in capo all'ente i requisiti necessari per la presentazione della domanda di accreditamento definitivo di cui al comma 6, ovvero, per la presentazione della domanda di proroga di cui al comma 12, l'ente decade dall'accreditamento relativamente alla macrotipologia rispetto alla quale non dispone di tutti i requisiti previsti.
16. Nel caso in cui allo scadere del termine di proroga di cui al comma 12 non sussistano ancora le condizioni per la presentazione della domanda di accreditamento definitivo, l'ente decade dall'accreditamento relativamente alla macrotipologia rispetto alla quale non dispone di tutti i requisiti previsti.

17. Nelle ipotesi di cui ai commi 15 e 16 l'ente decaduto dall'accreditamento può soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la suddetta scadenza, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 37, comma 4, del Regolamento emanato con D.P. Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
18. Nell'ipotesi di cui al comma 15, l'ente **non già accreditato definitivamente in altre macrotipologie**, può ripresentare domanda di accreditamento solamente dopo che sia decorso un anno dalla scadenza dell'accreditamento provvisorio.
19. Nell'ipotesi di cui al comma 16, l'ente **non già accreditato definitivamente in altre macrotipologie**, può ripresentare domanda di accreditamento solamente dopo che sia decorso un anno dalla scadenza della proroga dell'accreditamento provvisorio.

Art. 19
(Sede didattica occasionale)

1. In ragione di specifiche esigenze dell'utenza, i progetti formativi possono prevedere l'utilizzo di sedi didattiche occasionali, che devono possedere i medesimi requisiti logistici e di adeguatezza didattica previsti dal presente Regolamento per le sedi didattiche accreditate. L'ente deve motivare il ricorso alla sede didattica occasionale e deve produrre, unitamente al modello di avvio corso, la convenzione per l'utilizzo della sede didattica occasionale medesima, redatta sull'apposito modello predisposto dalla Direzione competente.
2. La sede didattica si definisce occasionale quando l'ente la utilizza, nell'arco dell'anno solare o formativo di riferimento, sino ad un massimo di 600 ore complessive, escluso l'eventuale stage. Superato detto limite la sede didattica interessata deve essere accreditata secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 15.
3. In deroga al comma 2, l'ente non è tenuto ad accreditare la sede didattica occasionale, nel caso in cui la sede medesima sia utilizzata anche oltre il limite delle 600 ore nell'anno solare o formativo di riferimento, per la realizzazione di un singolo corso, di maggior durata – escluso lo stage – ivi autorizzato.
4. Gli enti accreditati solo provvisoriamente non possono utilizzare sedi didattiche occasionali.
5. Salvo casi eccezionali debitamente motivati e preventivamente autorizzati dalla Direzione competente, l'utilizzo di sedi didattiche occasionali non è ammesso:
 - a) per la macrotipologia A (Obbligo formativo);
 - b) relativamente alla categoria a) di cui all'articolo 3, comma 2, e relativo allegato A, per le macrotipologie As (Obbligo formativo per ambiti speciali), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali).
6. Nelle aree montane e pedemontane della Regione, individuate con deliberazione giunta n. 3303/2000, è possibile avvalersi di sedi didattiche occasionali senza limitazione di monte ore annuo di utilizzo, salvo quanto disposto al comma 5.
7. Gli avvisi pubblici per la presentazione dei progetti formativi possono escludere l'utilizzo di sedi didattiche occasionali.
8. E' facoltà della Direzione competente verificare la conformità delle sedi didattiche occasionali alle specifiche previsioni del presente Regolamento.
9. Qualora l'esito delle verifiche effettuate sulle sedi didattiche occasionali evidenzia l'assenza di uno o più requisiti minimi, la Direzione competente fissa le prescrizioni ed un termine per il loro adempimento, entro il quale l'ente può presentare anche eventuali osservazioni. In caso di mancato rispetto o del termine o delle prescrizioni, ovvero in caso di valutazione negativa delle osservazioni pervenute dall'ente, oppure nel caso le carenze riscontrate non siano sanabili in tempi compatibili con quelli previsti per la realizzazione dell'attività, è facoltà della Direzione competente sospendere o revocare le attività formative sostenute dal contributo assegnato all'ente, individuando, se del caso, un altro ente idoneo ad attuare le iniziative medesime, agendo, comunque, anche con riguardo all'individuazione della nuova sede di svolgimento, nell'interesse dell'utenza coinvolta.

Art. 20
(Obblighi degli enti titolari di sedi operative accreditate)

1. L'ente titolare di sedi operative accreditate ha l'obbligo di comunicare, presentando apposita domanda di aggiornamento:
 - a) le variazioni apportate allo statuto;
 - b) le variazioni intervenute nella composizione dell'Organo esecutivo, allegando la documentazione necessaria in relazione alle previsioni dell'articolo 6;
 - c) ogni altra variazione diversa dalle modifiche dell'articolo 17.
2. Ove nulla osti, la Direzione competente prende nota delle variazioni di cui al comma 1 e, se necessario in relazione alla natura della variazione, procede alle verifiche di competenza ai fini della conferma o meno dell'accreditamento.
3. L'ente, prima della scadenza della documentazione riguardante il possesso in via esclusiva della sede amministrativa e della sede didattica principale di cui all'articolo 2bis, comma 5, deve far pervenire alla Direzione competente il rinnovo dei titoli medesimi, che dovranno garantire l'assenza di interruzioni nella fruizione delle sedi in questione.
4. Dal primo esercizio sociale successivo alla concessione dell'accreditamento, anche provvisorio, l'ente deve adottare un piano dei conti con voci di costo dettagliate riconducibili alle voci di spesa rendicontabili ai fini dei finanziamenti gestiti dalla Direzione competente.
5. Annualmente, entro il 31 luglio, con riferimento all'anno formativo o solare appena trascorso, a partire dal secondo anno successivo a quello in cui è stato concesso l'accreditamento, l'ente titolare di sedi operative accreditate deve depositare presso la Direzione competente:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il mantenimento dei requisiti minimi richiesti per l'accreditamento;
 - b) l'ultimo bilancio in forma UE emanato, corredato da:
 - 1) situazione economico-contabile redatta sulla base del piano dei conti di cui al comma 4, con prospetto di riclassificazione;
 - 2) prospetto di ripartizione delle singole voci di costo sui progetti gestiti dall'ente nel periodo di riferimento;
 - 3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la ripartizione delle spese esposte a bilancio in base alle fonti di finanziamento;
 - c) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai requisiti di risultato di cui all'articolo 12 e relativo allegato I; la documentazione di supporto deve essere conservata presso la sede amministrativa dell'ente;
 - d) una relazione illustrativa dei risultati rilevati ai sensi dell'articolo 12;
 - e) per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle finanze di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 460/1997, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si attesta, relativamente all'ultimo esercizio chiuso, che sono state rispettate le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato D.Lgs. n. 460/1997.
- 5bis In luogo di quanto previsto al comma 5, lettera b), punto 1), gli enti pubblici impossibilitati a presentare i bilanci redatti secondo lo schema UE, presentano l'ultimo conto consuntivo approvato composto dal rendiconto finanziario, dal conto del patrimonio e dai relativi allegati firmati dal soggetto competente.
6. Il bilancio depositato ai sensi del comma 5, lettera b) deve essere firmato dal legale rappresentante e devono essere indicati gli estremi dell'approvazione da parte dell'Assemblea o dell'Organo interno a ciò deputato.
7. Nel caso il bilancio depositato ai sensi del comma 5, lettera b) presenti un conto economico che evidenzia un risultato d'esercizio negativo, al bilancio va allegata una relazione illustrativa delle ragioni della perdita d'esercizio e delle azioni intraprese o da intraprendere per sanare detta perdita. La relazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dall'Organo interno di controllo, ove esistente.
- 7bis Nel caso il bilancio depositato ai sensi del comma 5, lettera b) o il conto consuntivo presentato ai sensi del comma 5bis evidenzia un patrimonio negativo, gli enti presentano una relazione illustrativa delle azioni intraprese o da intraprendere per sanare le perdite. Detta relazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dall'Organo interno di controllo, ove esistente. In tal caso, l'accreditamento concesso all'ente è mantenuto a condizione che il primo bilancio, ovvero, il primo conto consuntivo successivo esponga un patrimonio positivo. Ove la condizione non si avveri, l'ente decade dall'accreditamento a far data dal provvedimento con cui la Direzione competente accerta il mancato verificarsi della condizione e può soltanto

concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro il suddetto termine, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 37, comma 4, del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Gli enti che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 9, lettere e) ed f) della L.R. n. 76/1982, annualmente, entro il 31 luglio, devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 10, commi 7 ed 8 della medesima L.R. n. 76/1982 con riferimento alle attrezzature, agli arredi tecnico didattici ed alle sedi acquistate o realizzate con i citati contributi.

Art. 21 (Verifiche e ispezioni)

1. E' facoltà della Direzione competente verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di accreditamento, anche mediante ispezioni presso le sedi e richiedere dettagli ed integrazioni dei documenti prodotti.
2. Le verifiche di cui al comma 1 possono essere effettuate anche in occasione della proposizione di domande di aggiornamento presentate ai sensi dell'articolo 17.
3. In occasione delle verifiche devono essere disponibili i documenti utilizzati a supporto della domanda di accreditamento o di aggiornamento.
4. La Direzione competente procede alle verifiche direttamente o avvalendosi di soggetti esterni specializzati, indipendenti e comunque terzi rispetto agli enti titolari di sedi operative accreditate.
5. Le verifiche possono essere attuate anche in coordinamento con le ordinarie attività ispettive ex ante, in itinere ed ex post previste nell'ambito delle attività regionali di formazione professionale.

Art. 22 (Revoca dell'accreditamento)

1. L'accreditamento delle sedi operative viene revocato ai sensi della L.R. n. 76/1982, articolo 20, nei seguenti casi:
 - a) limitatamente a ciascuna singola macrotipologia di accreditamento interessata, perdita dei requisiti minimi per l'accreditamento, riscontrata a seguito di verifiche;
 - b) limitatamente a ciascuna singola macrotipologia di accreditamento interessata, quando l'ente, nei casi consentiti, ha fatto ricorso a sedi didattiche occasionali che, per tre volte, anche non consecutive, ad esito delle verifiche effettuate per accertare la loro conformità alle prescrizioni del presente Regolamento, sono risultate difformi ai requisiti richiesti e l'ente non ha regolarizzato la situazione adempiendo alle prescrizioni nei termini fissati.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il Direttore del Servizio competente, assegna all'ente un termine di sessanta giorni per presentare eventuali osservazioni o, ove possibile, per la regolarizzazione dei requisiti richiesti. In caso di mancato rispetto del termine, ovvero, in caso di valutazione negativa delle osservazioni eventualmente pervenute dall'ente, l'accreditamento è revocato.
3. Nei casi di revoca dell'accreditamento, è facoltà della Direzione competente sospendere o revocare le attività formative eventualmente già affidate in gestione all'ente sanzionato, individuando, se del caso, altro ente idoneo ad attuare le stesse ed agendo, comunque, nell'interesse dell'utenza beneficiaria delle azioni formative.

Art.23
(Norme transitorie)

1. Ai fini della proroga dell'accreditamento provvisorio già concesso ai sensi del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 207/Pres./2002, gli enti interessati devono presentare alla Direzione competente, entro la scadenza dell'accreditamento provvisorio stesso:
 - a) i documenti elencati nell'allegato C, punti 2), 3), 4), 5) e 6);
 - b) la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti relativi ai livelli di efficacia (di cui all'allegato I, indicatori A, B e C) ed efficienza (di cui all'allegato I, indicatori A, B e C) maturati ed al sistema di relazioni attivato nel corso del biennio di accreditamento provvisorio;
 - c) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante attestante che l'ente dispone di un Sistema di Gestione della Qualità conforme ai requisiti di cui all'articolo 7, comma 4; il relativo Manuale della Qualità deve essere disponibile presso la sede amministrativa.
2. L'accreditamento provvisorio già ottenuto si intende prorogato per il tempo necessario al completamento della fase istruttoria relativa alla valutazione dei documenti presentati ai sensi del comma 1.
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria attivata per la valutazione dei requisiti indicati al comma 1, l'accreditamento è prorogato di un anno dalla data di scadenza dell'accreditamento provvisorio.
4. In caso di esito negativo dell'istruttoria attivata per la valutazione dei requisiti indicati al comma 1, l'accreditamento non è prorogato. Gli enti interessati possono soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del decreto di accertamento dell'esito negativo dell'istruttoria, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 37, comma 4, del Regolamento emanato con D.P. Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
5. In caso di mancata presentazione della documentazione indicata al comma 1 entro il termine ivi fissato, gli enti titolari di sedi operative accreditate in via provvisoria ai sensi del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 207/Pres./2002 decadono dall'accreditamento. Detti enti possono soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro il suddetto termine, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 37, comma 4, del Regolamento emanato con D.P. Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Entro la scadenza dell'accreditamento già ottenuto, gli i enti titolari di sedi operative accreditate ai sensi del regolamento approvato con D.P.Reg. n. 207/Pres./2002 e gli enti che hanno ottenuto la proroga dell'accreditamento provvisorio ai sensi del comma 3, possono presentare una nuova domanda di accreditamento, adeguando i requisiti delle proprie sedi operative alle disposizioni del presente Regolamento.
- 6bis Nel caso in cui sia stata presentata la domanda di cui al comma 6, l'accreditamento ottenuto ai sensi del Regolamento emanato con D.P. Reg. n. 207/Pres./2002, è prorogato sino alla conclusione delle verifiche istruttorie attuate ai sensi del presente Regolamento.
7. Gli enti di cui al precedente comma che presentano domanda di accreditamento definitivo prima che siano decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, possono trasmettere alla Direzione competente la certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità rispondente alle disposizioni di cui all'articolo 7, ovvero, qualora il processo per il rilascio della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità sia ancora in corso, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante attestante che il processo di certificazione è ancora in corso e che l'ente dispone di un Sistema di Gestione della Qualità conforme ai requisiti di cui all'articolo 7. Il relativo Manuale della Qualità deve essere disponibile presso la sede amministrativa. Ove il processo di certificazione sia ancora in corso e sia stata verificata la sussistenza di tutti gli altri requisiti, la domanda di accreditamento definitivo è accolta sotto condizione risolutiva.
8. Trascorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini dell'accreditamento definitivo, gli enti devono trasmettere alla Direzione competente la certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità rispondente alle disposizioni di cui all'articolo 7.

9. Qualora l'ente, allo scadere dei ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, non presenti la certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità, l'ente medesimo decade dall'accreditamento e può soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la suddetta scadenza, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 37, comma 4, del Regolamento emanato con D.P. Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
- 9bis Gli enti di cui al comma 7, a seguito dell'intervenuta decadenza dall'accreditamento definitivo condizionato, nel caso sussistano gli ulteriori requisiti richiesti dal presente Regolamento, possono mantenere l'accreditamento provvisorio per un massimo di due macrotipologie, secondo quanto previsto dall'articolo 18. Detto accreditamento provvisorio decorre retroattivamente dalla data di concessione dell'accreditamento definitivo condizionato di cui al comma 7.
10. In caso di esito positivo dell'istruttoria attivata per la valutazione della domanda di cui al comma 6, l'accreditamento previsto dal presente Regolamento è concesso dalla data del decreto con cui si accerta il possesso dei requisiti richiesti.
11. In caso di esito negativo dell'istruttoria attivata per la valutazione della domanda di cui al comma 6, l'accreditamento non è concesso. Gli enti interessati possono concludere soltanto le attività formative di cui al comma 9, eventualmente ancora in corso alla data del decreto di accertamento dell'esito negativo dell'istruttoria.
12. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al comma 6 entro il termine ivi fissato, gli enti interessati possono soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata entro la suddetta scadenza l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 37, comma 4, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
- 12bis In sede di prima applicazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera e), qualora uno o entrambi i bilanci depositati ai sensi del citato articolo 6 presentino un patrimonio negativo, gli enti già accreditati ai sensi del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 207/Pres./2002 e gli enti il cui accreditamento provvisorio sia stato prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo, ove sussistano gli ulteriori requisiti richiesti, possono ottenere un accreditamento condizionato alla presentazione di due bilanci approvati, consecutivi, in cui il patrimonio esposto risulti positivo. A tale fine, gli enti presentano una relazione illustrativa delle azioni intraprese o da intraprendere per sanare le perdite. Detta relazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dall'Organo interno di controllo, ove esistente.
- 12ter La condizione di cui al comma 12bis deve verificarsi entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione dell'accreditamento. In caso contrario l'ente decade dall'accreditamento dalla data del provvedimento che accerta il mancato verificarsi della condizione. In caso di decadenza dall'accreditamento condizionato, l'ente può soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro il suddetto termine, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 37, comma 4, del Regolamento emanato con D.P. Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
- 12quater In sede di prima applicazione, gli enti già accreditati ai sensi del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 207/Pres./2002 e gli enti il cui accreditamento provvisorio sia stato prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo, titolari di sedi per le quali è in corso di realizzazione un progetto di adeguamento approvato dal competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco, possono chiedere la sospensione della procedura istruttoria per un massimo di un anno, al fine di acquisire e produrre la documentazione di cui all'allegato D, necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti logistici.
13. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente Regolamento e la scadenza dell'accreditamento ottenuto ai sensi del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0207/Pres./2002 ovvero prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo, gli enti interessati possono presentare esclusivamente domande di aggiornamento tese a garantire il mantenimento dei requisiti minimi di accreditamento posseduti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
14. Eventuali domande di aggiornamento dell'accreditamento tese a modificare o ampliare l'accreditamento ottenuto ai sensi del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 207/Pres./2002 ovvero prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo, possono essere presentate soltanto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento. Per modifica dell'accreditamento si intende la variazione delle macrotipologie formative, dei settori formativi, del monte ore complessivo per ciascuna macrotipologia o delle strutture logistiche destinate alle attività formative;

per ampliamento dell'accREDITamento si intende la variazione tesa ad aggiungere macrotipologie di accREDITamento, settori formativi, ore formative o strutture logistiche destinate alle attività formative, ulteriori rispetto a quanto previsto nell'accREDITamento già ottenuto o prorogato.

15. Sino al 31 dicembre 2006 nei laboratori informatici deve essere disponibile almeno una postazione informatica ogni due allievi. Le postazioni informatiche devono essere efficienti, multimediali, collegate in rete locale e ad Internet. Tutte le postazioni informatiche devono essere dotate di uno schermo di almeno 15" (15 pollici) e di mouse non integrato nell'unità centrale e tastiera con almeno 102 tasti.
16. Gli enti titolari di sedi operative accREDITate ai sensi del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0207/Pres./2002 e gli enti che hanno ottenuto la proroga dell'accREDITamento provvisorio ai sensi del comma 3, il cui accREDITamento scade successivamente al 1° gennaio 2007, devono adeguare i propri laboratori informatici alle prescrizioni dell'articolo 8, comma 10, entro la data di presentazione della domanda di accREDITamento ai sensi del presente Regolamento.
17. Gli enti titolari di sedi operative accREDITate, anche in via provvisoria, ai sensi del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0207/Pres./2002 nella macrotipologia A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali), che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento applicano un C.C.N.L. diverso da quello della formazione professionale, possono continuare ad avvalersi di tale C.C.N.L. purchè lo stesso implichi un trattamento di maggior favore rispetto al contratto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera f).
- 17bis In deroga a quanto disposto dall'articolo 15, commi 1, 6 e 7, il procedimento amministrativo relativo alle domande di accREDITamento presentate ai sensi del presente articolo si conclude nel termine massimo di sette mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fatti salvi gli effetti dovuti ad eventuali sospensioni.
18. L'accREDITamento nelle macrotipologie A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali) è sospeso sino a completa definizione della disciplina in materia di diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. E' fatto salvo l'accREDITamento già concesso nelle suddette macrotipologie alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. A detto accREDITamento si applicano, ai fini del rinnovo o del mantenimento, le procedure previste da questo Regolamento.
- 18bis L'accREDITamento definitivo, concesso agli enti ai sensi del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 207/Pres. dd. 9 luglio 2002, per il quale è prevista la scadenza nel periodo dal 30 giugno 2006 al 15 agosto 2006, è prorogato sino al 31 agosto 2006.

Art.24 (Disposizioni finali)

1. La documentazione allegata alla domanda di accREDITamento o di aggiornamento è restituita all'ente, dopo sei mesi dalla notifica dell'eventuale provvedimento di diniego dell'accREDITamento.
2. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare a termini del presente Regolamento devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 47.
3. Per le attività formative rivolte ad apprendisti trovano applicazione il D.P.Reg. 6 giugno 2002, n. 0168/Pres. (Direttive per la realizzazione di attività formative rivolte agli apprendisti) ed il D.P.Reg. 26 novembre 2005 n. 0415/Pres. (Regolamento dell'apprendistato professionalizzante).
4. Gli allegati del presente Regolamento sono aggiornati con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
5. I rinvii alle disposizioni normative effettuati dal presente Regolamento e dai suoi allegati si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art.25
(Abrogazione)

1. Il Regolamento recante "Disposizioni per l'accreditamento delle sedi operative di soggetti che svolgono attività di formazione professionale nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", approvato con D.P.Reg. n. 0207/Pres. di data 9 luglio 2002, è abrogato.

Art.26
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, che entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2007, fatto salvo quanto disposto all'articolo 23, comma 16.